



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2012

Sommario

CAPO I.....	3
Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Ambito di applicazione	4
Art. 5 – Informativa	4
Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	4
CAPO II	5
Art. 7 – Notificazione.....	5
Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento	5
Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati	6
Art. 11 - Obblighi degli operatori	7
CAPO III	7
Art. 12 - Diritti dell’interessato.....	7
Art. 13 - Sicurezza dei dati.....	8
Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati	8
Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	8
Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	9
Art. 17 - Comunicazione.....	9
CAPO IV	9
Art. 18 – Tutela	9
CAPO V	9
Art. 19 – Provvedimenti attuativi.....	9
Art. 20 – Norma di rinvio.....	9
Art. 21 - Pubblicità del Regolamento.....	9
Art. 22 - Entrata in vigore	9

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La video sorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Torre di Mosto nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di video sorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di video sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la video sorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, detenuti presso la sala C.E.D. del Comune, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza; il "dato personale" "sensibile" è il dato personale idoneo a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale.
- d) per "titolare", il Comune di Torre di Mosto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo, al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "Codice" il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Torre di Mosto.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima" la cui predisposizione è demandata al Responsabile del Trattamento dei dati, come individuato dal Sindaco, trattandosi di atto vincolato a norme di legge;
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione, con le modalità grafiche così come riportate nel provvedimento generale del Garante Privacy del 08 aprile 2010;
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Iniziative coordinate di controllo del territorio:

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Torre di Mosto dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti;
2. Il sistema di video sorveglianza è installato per le seguenti finalità: sicurezza urbana, stradale e della circolazione, controllo del territorio ai fini di tutela ambientale, per le attività di polizia giudiziaria e per prevenire atti criminosi e vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare e che sono rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente ed al suo organo, Polizia Locale, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce, inoltre, uno strumento di pronto intervento e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente;
3. Il sistema di videosorveglianza ha lo scopo di:
 - controllare determinate aree critiche per la sicurezza urbana;
 - identificare, in tempo reale, luoghi e punti di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale, e curare la sicurezza stradale e la fluidità e la sicurezza della circolazione;
 - tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e danneggiamento;
 - controllare il territorio comunale ai fini di tutela ambientale e monitoraggio di discariche abusive
 - assicurare maggiore vigilanza ai cittadini;
 - assicurare con presidio remoto sul territorio l'estensione della vigilanza;
 - ottimizzare le risorse umane a favore di una maggiore presenza in località non presidiate e le capacità di intervento;
 - costituire supporto alle indagini di polizia giudiziaria in caso di commissione di illeciti e reati.
4. Il sistema di video sorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
5. Il Comune promuove ed attua politiche integrate di controllo del territorio con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti;
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazione Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Torre di Mosto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
2. Compete al Responsabile per il Trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento;
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione;

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e) conservati per un periodo non superiore a giorni 7 (sette) successivi alla rilevazione, in accordo con quanto stabilito dal "Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 08.04.2010, pubblicato in Gazz. Uff. n. 99 del 29 aprile 2010", fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il prolungamento del periodo di conservazione è autorizzato per iscritto previa domanda scritta e motivata entro termine utile per procedere al salvataggio. Il sistema impiegato è programmato in modo da procedere automaticamente alla cancellazione delle immagini alla scadenza del termine fissato, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice;
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. La comunicazione dei dati da parte della Polizia Locale a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere fatta se è decorso termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.L.vo 30/06/2003, n.196; si segue la specifica previsione agli art.13 e 19 del D.L.vo 196/2003 per la comunicazione di dati inerenti attività di polizia giudiziaria. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità;
4. La consegna di immagini a terzi, come su indicato, deve avvenire dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna da parte del Responsabile del Trattamento che sarà annotato in apposito registro.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in punti del territorio comunale presso i quali sono necessari i controlli;
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, possono essere dotate di modalità di ripresa notturna e sono collegate alla sala C.E.D. che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini;
3. I sistemi di telecamere installati non consentono la video sorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitati a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati;
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala C.E.D; eventuali altre sedi idonee potranno essere designate successivamente con atto adottato dalla Giunta Comunale;
5. Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso la sala C.E.D.. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche;
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6;
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha i diritti previsti dall'art. 7 del Codice:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - b. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - c. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni;
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. nella sala C.E.D. dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, nella sala può accedere il solo personale autorizzato. Il sistema consiste in una postazione ubicata nell'ufficio del Servizio di Polizia Locale con funzioni di controllo e vigilanza, di un centro di gestione costituito da un server per la registrazione delle immagini, collocato presso il CED del Comune, e da un insieme di punti di ripresa costituiti dalle telecamere telecontrollabili. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse all'ufficio della Polizia Locale tramite una infrastruttura di rete dedicata esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e protezione dei dati dagli accessi indesiderati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche. Presso l'ufficio Polizia Locale è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere dotate di questa funzionalità. L'accesso è consentito solo agli incaricati del trattamento e ristretto con apposite disposizioni del responsabile, nei confronti del restante personale. In caso di necessità è possibile visualizzare "a posteriori" le registrazioni delle telecamere stesse presso l'ufficio Polizia Locale. Il trattamento è effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale. I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video sorvegliate.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati e gli Incaricati dallo stesso accedono al sistema di videosorveglianza con proprie credenziali di accesso (nome utente e password).
2. La sala CED è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede, e comunque vietato l'accesso al pubblico. Essa si trova presso il Municipio, stanza posta al piano terra all'interno degli uffici destinati all'anagrafe, ove è installato anche il server della rete intranet del Comune. La stanza è senza finestre che danno all'esterno, l'accesso avviene esclusivamente attraverso la porta che dà sul corridoio che porta ai servizi igienici. La sala è dotata di sistema di controllo automatico della temperatura;
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini;
4. La nomina del Responsabile della sala C.E.D. spetta al Sindaco.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'uso dell'impianto di videosorveglianza, o di parte dello stesso, si procederà a disattivare le telecamere interessate. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante;
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge;

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari e delle modalità delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08 aprile 2010 e successive modifiche.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.